

COMUNE DI PEIO

Provincia di TRENTO

Parere del Revisore Unico

SULLA PROPOSTA DI ADESIONE ALLA COMUNITÀ ENERGETICA
RINNOVABILE "C.E.R. VALLAGARINA SOC. COOP

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Fausta Canestrini

Fausta Canestrini

Verbale n. 07 del 20/07/2026

La sottoscritta Canestrini Fausta, in qualità di revisore unico del Comune di Peio, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 59 del 27/11/2025;

premesso che

- Il Comune di Peio ha richiesto al sottoscritto revisore di esprimere il proprio parere in merito all'adesione da parte dell'Ente alla Comunità Energetica Rinnovabile denominata "C.E.R. Vallagarina Soc.Coop";
- l'acquisto di partecipazioni in Società già costituite, ai sensi del D.lgs. 175/2016, va deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente e l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.lgs.;
- anche l'art. 49 co. 3 lett. h) della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 prevede l'adozione di apposita delibera consiliare per l'acquisto di partecipazioni in società per azioni o a responsabilità limitata;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.lgs. 267/2000, prevede che l'Organo di revisione esprima il proprio parere sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- Il presente parere è reso esclusivamente con riferimento ai profili demandati all'Organo di revisione dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e non si estende alle valutazioni di natura tecnica, energetica o progettuale sottese alla costituzione ed al funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che restano di competenza dell'Amministrazione e dei soggetti tecnicamente incaricati

visto

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione adesione del Comune di Peio alla Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina Soc. Coop.". ";
- quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, nr. 175 e successive modifiche, recante *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- l'art. 24 della Legge Provinciale 27 dicembre 2010, nr. 27;
- la disciplina speciale delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 199/2021, quale normativa di settore che disciplina il soggetto giuridico cui il Comune intende aderire.

considerato che

- l'obiettivo delle CER è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da farli divenire parte attiva delle diverse fasi del

processo produttivo; i cittadini potranno infatti consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, ambientali e sociali, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;

- Le CER sono considerate uno strumento fondamentale - anche e soprattutto per i piccoli Comuni - per la massimizzazione del potenziale di autoconsumo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo benefici di carattere sociale, ambientale ed in misura relativa anche economico ai partecipanti;
- La proposta di deliberazione richiama correttamente gli indirizzi contenuti nel Vademecum ANCI-GSE sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 10/2025/PASP, dai quali emerge il ruolo strategico del Comune quale soggetto promotore e facilitatore dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. In particolare, viene evidenziata la funzione dell'ente locale nella pianificazione e nel coordinamento delle iniziative di transizione energetica, nella promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e nella tutela degli interessi della comunità amministrata, favorendo la partecipazione dei cittadini e degli operatori economici ai progetti di autoconsumo diffuso e di condivisione dell'energia.
- A seguito delle valutazioni preliminari effettuate, l'Amministrazione comunale ha avviato nel corso del 2025 un percorso di analisi delle opportunità offerte dalla disciplina in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, con specifico riferimento alle caratteristiche del territorio comunale. Nell'ambito di tale percorso è stato acquisito agli atti lo studio di fattibilità tecnico-economica predisposto dalla società Energy4Com, contenente l'analisi dei consumi energetici del patrimonio comunale e delle potenzialità di sviluppo di una CER. Successivamente, mediante avviso pubblico del 16 febbraio 2026, è stata promossa una manifestazione di interesse rivolta ai cittadini e agli operatori economici del territorio, che ha registrato 34 adesioni (29 persone fisiche e 5 persone giuridiche), confermando l'interesse dell'utenza locale all'iniziativa. La documentazione istruttoria evidenzia inoltre che la CER Vallagarina presenta caratteristiche organizzative e dimensionali tali da garantire la sostenibilità economica e gestionale del progetto.
- Dalla documentazione istruttoria e, in particolare, dallo studio di fattibilità tecnico-economica, emerge che la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa è stata valutata mediante due distinti scenari (prudenziale e prospettico), entrambi riferiti alla configurazione

della cabina primaria di appartenenza. Lo scenario prudenziale, basato esclusivamente sugli impianti già individuati, evidenzia la sostenibilità dell'adesione e la capacità di generare flussi economici positivi, con un Valore Attuale Netto (VAN) positivo, senza esporre l'Ente a significativi rischi finanziari. Lo scenario prospettico, che considera il progressivo sviluppo della configurazione energetica prevista, conferma e rafforza la convenienza economica dell'operazione, evidenziando un significativo incremento dei benefici attesi per l'Ente. Le risultanze dello studio consentono pertanto di ritenere adeguatamente dimostrata la sostenibilità economico-finanziaria dell'adesione del Comune alla CER Vallagarina, sia nelle condizioni attuali sia nello scenario di pieno sviluppo dell'iniziativa.

- La documentazione istruttoria evidenzia inoltre che l'adesione del Comune di Peio consente di completare la configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile riferita alla cabina primaria AC221E00004, favorendo la piena valorizzazione dell'energia rinnovabile condivisa e la generazione di benefici economici, ambientali e sociali a favore della comunità locale. Tale configurazione si inserisce nel percorso già avviato dagli altri enti appartenenti alla medesima cabina primaria, il cui ingresso nella CER Vallagarina è stato oggetto di valutazione favorevole da parte della Corte dei conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, con deliberazione n. 107/2025/PASP del 17 dicembre 2025, relativa all'adesione dei Comuni di Ossana, Pellizzano e Vermiglio;
- L'esborso iniziale per il Comune Peio è pari alla quota sociale di € 25,00;
- la forma giuridica scelta dalla società è stata quella della società cooperativa a prevalente scopo mutualistico che garantisce i principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione;
- Il Decreto MASE nr. 414/2023 dd 07.12.2023 (CACER) stimola la nascita e lo sviluppo delle CER e l'autoconsumo diffuso in Italia, favorendolo in particolare nei piccoli Comuni attraverso l'incentivo alla realizzazione di impianti di produzione FER (Fonti di Energie Rinnovabili). Le CER sono considerate uno strumento fondamentale per la massimizzazione del potenziale di autoconsumo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo benefici di carattere sociale, ambientale ed in misura relativa anche economico ai partecipanti, in particolare per i piccoli Comuni di montagna e di aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quale è il Comune di Peio, integrando il presupposto del soddisfacimento di un interesse di carattere generale;

esaminata

- La bozza di delibera del Consiglio Comunale ed in particolare tutte le motivazioni e i richiami ivi esposti

Considerato che

- il D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – TUSP), all'art. 8, comma 1, prevede che: "Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";
- l'art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 stabilisce che: "1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società adottata con: (...) c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; (...) 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1";
- l'art. 5. co. 1, D.Lgs. 175/2016 dispone che: "1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

Verifica della sussistenza della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del TUSP

L'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), al comma 1, vieta alle amministrazioni pubbliche la costituzione di società o l'acquisizione e il mantenimento di partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'acquisto di una partecipazione societaria è consentito esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 2 del medesimo articolo. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. a), consente la partecipazione

in società aventi ad oggetto la produzione di servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi.

Nel caso di specie, la **C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa** opera quale Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, perseguendo finalità di carattere ambientale, energetico, economico e sociale attraverso la produzione, l'autoconsumo, la condivisione, l'eventuale accumulo e la gestione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché la promozione dell'efficienza energetica e della partecipazione attiva dei soci al mercato dell'energia.

L'attività svolta dalla cooperativa è finalizzata allo sfruttamento degli impianti di produzione da fonti rinnovabili messi a disposizione dai soci, alla gestione dei relativi flussi energetici e dei servizi connessi, nonché all'implementazione di strumenti tecnologici idonei alla gestione dei servizi di flessibilità della rete elettrica, perseguendo prioritariamente l'autoconsumo e la condivisione dell'energia tra i membri della Comunità, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 e dall'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello Statuto della cooperativa.

Sotto il profilo della compatibilità con l'art. 4 del TUSP, si rileva inoltre che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che le attività riconducibili alla produzione e gestione dell'energia da fonti rinnovabili perseguono finalità di interesse generale e sono riconducibili ai servizi pubblici essenziali di interesse economico generale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242).

Va altresì evidenziato che il legislatore ha attribuito una specifica rilevanza pubblicistica alla produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo espressamente all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 che sono ammesse le partecipazioni pubbliche nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il richiamo all'art. 4, comma 7, del TUSP assume pertanto carattere confermativo della particolare rilevanza riconosciuta dal legislatore alla produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando che la presente partecipazione trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 4, comma 2, lett. a) del medesimo decreto legislativo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Organo di revisione ritiene che:

- l'attività svolta dalla **C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa** sia riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016;
- l'oggetto sociale della cooperativa risulti coerente con la disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021;

- la partecipazione del Comune risulti funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, promozione delle fonti rinnovabili e sviluppo delle comunità energetiche locali;
- risultino pertanto soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ai fini dell'acquisizione della partecipazione societaria.

Sussistenza delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta di aderire all'iniziativa imprenditoriale di C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa

Il Comune di Peio ritiene che la società **C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa** possa rivestire un ruolo di prim'ordine nel sensibilizzare la comunità locale sui temi dell'energia rinnovabile e dell'autoconsumo condiviso, favorendo comportamenti virtuosi e la partecipazione attiva dei cittadini alla transizione energetica.

L'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile risulta altresì coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di riduzione delle emissioni climalteranti, di efficientamento energetico e di promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili perseguiti dall'Amministrazione comunale e trova fondamento nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 199/2021, favorendo lo sviluppo di modelli di produzione e condivisione dell'energia a beneficio della collettività locale.

L'iniziativa risponde inoltre all'interesse pubblico di promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità energetica, incentivando la collaborazione tra enti pubblici, cittadini ed imprese per il conseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile.

Sussistenza delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica

Considerato che il Comune di Peio, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì aderire quale socio mediante la corresponsione della sola quota sociale pari ad € 25,00 (venticinque/00), e ribadito che la C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa è costituita quale società cooperativa a prevalente scopo mutualistico e non lucrativo, perseguendo esclusivamente le finalità previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021, senza esporre il Comune ai rischi di natura imprenditoriale, il sottoscritto Revisore ritiene che l'acquisto della partecipazione risulti economicamente sostenibile e conveniente.

La motivazione della convenienza economica, richiesta dall'art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, trova riscontro nello studio di fattibilità tecnico-economica predisposto dalla società ENERGY4COM, nel quale viene analiticamente dimostrato come l'adesione alla Comunità Energetica consenta di ottenere benefici economici, ambientali e sociali attraverso la gestione condivisa dell'energia

rinnovabile, favorendo la progressiva indipendenza energetica, la riduzione dei costi energetici delle utenze pubbliche e la promozione della transizione ecologica.

Sotto il profilo dell'infungibilità della forma organizzativa prescelta, si rileva inoltre che la costituzione nella forma di società cooperativa a prevalente scopo mutualistico risponde direttamente alle prescrizioni dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021, il quale richiede che la Comunità Energetica sia un soggetto giuridico autonomo avente finalità non prevalentemente lucrative. La forma cooperativa garantisce autonomia patrimoniale perfetta, perseguimento dello scopo mutualistico, rispetto del principio della "porta aperta", della democraticità della gestione e, attraverso le specifiche previsioni statutarie, assicura altresì l'assoggettamento della società alle disposizioni nazionali e provinciali in materia di società a controllo pubblico.

Sussistenza delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta sul piano della sostenibilità finanziaria

Le risorse finanziarie richieste al Comune di Peio sono limitate alla corresponsione della quota sociale pari ad € 25,00 (venticinque/00), senza previsione di ulteriori conferimenti obbligatori o di assunzione di obbligazioni finanziarie.

La sostenibilità finanziaria dell'operazione, richiesta dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta supportata dalle valutazioni economico-finanziarie contenute nello studio di fattibilità, dal quale emerge che l'adesione consente al Comune di beneficiare degli incentivi previsti dalla disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili sulla condivisione dell'energia, senza determinare esposizioni finanziarie significative né incidere sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

L'impatto finanziario dell'operazione risulta pertanto pienamente sostenibile.

Sussistenza della convenienza della scelta rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

Si ritiene che la convenienza dell'adesione alla C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa, rispetto alla costituzione e gestione diretta di una Comunità Energetica Rinnovabile da parte del Comune, debba essere valutata non soltanto sotto il profilo economico, ma anche in relazione agli effetti organizzativi, ambientali e sociali derivanti dall'iniziativa.

Lo studio di fattibilità evidenzia infatti come la gestione collettiva consenta di beneficiare delle economie di scala, delle competenze tecniche già presenti all'interno della cooperativa e della gestione centralizzata dei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), evitando la costituzione di una struttura autonoma comunale che comporterebbe maggiori costi organizzativi e gestionali.

Si ritiene pertanto di condividere le valutazioni formulate dall'Amministrazione comunale nella proposta di deliberazione consiliare, ritenendo la soluzione individuata maggiormente conveniente rispetto all'ipotesi di gestione diretta.

Sulla sussistenza della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica messo a disposizione del sottoscritto Revisore emerge nell'adesione alla C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa, la soluzione maggiormente efficiente ed economicamente sostenibile rispetto alla costituzione di una Comunità Energetica autonoma, evidenziando significative economie di scala, contenimento dei costi amministrativi e gestionali, nonché una complessiva sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, confermata in entrambi gli scenari analizzati mediante flussi di cassa e Valore Attuale Netto (VAN) positivi.

Le conclusioni dello studio risultano coerenti con l'onere motivazionale richiesto dall'art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, dimostrando che la gestione collettiva dell'energia rinnovabile consente di perseguire, con maggiore efficacia ed economicità, gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di incremento della produzione da fonti rinnovabili, di contenimento della spesa pubblica e di diffusione della cultura della sostenibilità ambientale.

Sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea, per quanto desumibile dalla documentazione istruttoria acquisita, si rileva altresì che la partecipazione del Comune alla Comunità Energetica Rinnovabile avviene a condizioni conformi ai principi di mercato e risulta compatibile con la disciplina europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, non determinando l'attribuzione di vantaggi selettivi incompatibili con il mercato interno.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

Preso atto della documentazione istruttoria acquisita;

vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

considerato che, sulla base delle verifiche effettuate, risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riferimento:

- alla coerenza dell'operazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- alla convenienza economica dell'adesione;
- alla sostenibilità finanziaria dell'operazione;

- alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alla conformità dell'operazione alla disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 199/2021;

il sottoscritto Revisore, per quanto di propria competenza e nei limiti delle verifiche demandate dall'art. 5 del D.lgs. nr. 175/2016 esprime parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione avente ad oggetto:

"Approvazione dell'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile «C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa» mediante acquisizione della quota sociale."

Cles -Peio, 20 luglio 2026

Il revisore Unico



Rag. Fausta Canestrini